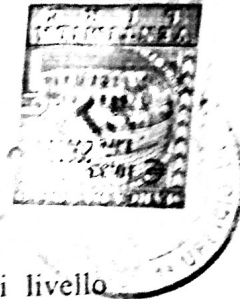


STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE SENZA FINALITA' DI LUCRO
"ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE AMINTORE GALLI"



- 1) Scopo dell'Associazione è l'organizzazione di eventi musicali ed artistici di livello nazionale ed internazionale. Inoltre, secondariamente, si propone di attuare corsi di didattica musicale e canto, stages di perfezionamento e di introduzione alla musica, organizzare concerti, conferenze e dibattiti su argomenti di cultura musicale ed artistica, predisporre una biblioteca, una nastroteca, una discoteca ed una cdteca anche con relative pertinenze cedute in comodato dai soci o dai terzi.
- 2) L'Associazione è a carattere assolutamente non lucrativo e pertanto è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 3) L'Associazione ha esercizio contabile - finanziario coincidente con l'anno solare.
- 4) I soci dell'Associazione assumono la qualità di associati a mezzo di specifica richiesta indirizzata al Presidente il quale potrà rifiutare l'adesione senza obbligo di formalità o giustificazione alcuna. Le attività svolte dagli associati avranno l'esclusivo carattere del volontariato e non potranno essere in alcun modo remunerate, salvo l'erogazione di eventuali rimborsi spese. La qualità di associato è, salvo differente volontà dell'associato medesimo, a tempo indeterminato ed intrasmissibile a qualunque titolo, salvo mortis causa, nel qual caso gli eredi legittimi dovranno designare fra di loro il soggetto che subentri al defunto.
- 5) Coloro i quali, pur non avendo interesse a sostenere operativamente le finalità dell'Associazione, intendono contribuire al suo sostenimento versando contributi a fondo perduto, assumono la qualità di associati sostenitori senza divenire portatori di diritti attivi o passivi.
- 6) Sono organi dell'Associazione:
 - il Presidente;
 - il Tesoriere;
 - l'assemblea degli associati.
- 7) **Il Presidente** ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è responsabile ed unico depositario dell'amministrazione della medesima, mantiene i rapporti con i soggetti esterni, convoca l'assemblea ed ha potere di firma. Qualora il Presidente non sia in grado di assolvere, per qualsiasi ragione, ai propri compiti, è sostituito pro tempore dal Tesoriere.
- 8) **Il Tesoriere** custodisce i fondi dell'Associazione, cura la contabilità, effettua, tutti i pagamenti e tutte le operazioni bancarie. Il Tesoriere svolge stabilmente anche le funzioni di Segretario in tutti gli Organi collettivi dell'Associazione senza ovviamente aver diritto di voto ove non assuma anche la qualità di membro dell'organo medesimo. Qualora il Tesoriere non sia in grado di assolvere, per qualsiasi ragione, ai propri compiti, è sostituito pro tempore dall'associato più anziano.
- 9) **L'assemblea degli associati** è convocata almeno una volta all'anno entro la fine del mese di Maggio, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme del presente statuto, presso la sede dell'Associazione od altro luogo nel Comune di Rimini previo avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, affisso presso la sede dell'Associazione con almeno sette giorni di anticipo. Essa delibera in ordine ai seguenti punti:
 - nomina del Presidente e del Tesoriere dell'Associazione;
 - approvazione rendiconto annuale;
 - revisioni dello Statuto, approvazione eventuali regolamenti interni e convenzioni con soggetti terzi;
 - esclusione associati.
- 10) **L'assemblea** è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal suo facente funzioni. L'assemblea si considera validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti

almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti. L'assemblea straordinaria richiede in prima convocazione la presenza di tutti gli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione almeno i due terzi degli associati e dalla terza convocazione almeno la metà degli associati. Le deliberazioni sono in tutti i casi assunte a maggioranza relativa, secondo il principio del voto singolo. Non è ammesso l'istituto della delega. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata anche su iniziativa di alcuni associati qualora essi rappresentino un quinto degli aventi diritto di voto. Ogni associato ha diritto affinché sia posto ogni argomento di suo interesse all'Ordine del giorno dell'assemblea purché il Presidente, che provvederà ad informare verbalmente tutti gli associati in sede assembleare, sia informato almeno due giorni prima della data di convocazione.

11) Ogni organo dell'Associazione, o membro di ogni organo, può essere scelto indistintamente fra gli associati od i non associati. Tutte le cariche previste dal presente statuto sono nominate per un triennio. La nomina a membro di un organo non implica di per sé l'acquisto della qualità di associato.

12) Qualora un organo collettivo non riesca ad individuare una maggioranza in quanto i voti si ripartiscono equamente, il voto del Presidente dell'organo, o in sua assenza alla seduta, o sua esclusione dalla votazione, quello del membro più anziano, assume valore doppio. Qualora il Presidente di un organo collettivo non presenzi ad una seduta egli è sostituito dal membro dell'organo più anziano.

13) Ogni associato ha diritto di recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Presidente con sette giorni di preavviso.

14) Qualora un associato assuma comportamenti considerati inidonei per l'immagine dell'Associazione, l'assemblea, su istanza del Presidente, che la dovrà in ogni caso convocare nei dieci giorni successivi, o di almeno un quinto degli associati, deve deliberare in merito alla sua esclusione a maggioranza relativa, non considerando eventualmente nel computo degli aventi diritto di voto l'associato oggetto del procedimento.

15) Eventuali controversie fra i soci dovranno essere rimesse all'assemblea la quale deciderà a maggioranza relativa, non avendo diritto di voto le parti in causa. Il giudizio dell'assemblea sarà vincolante e implicherà l'esclusione dell'eventuale socio dissenziente.

16) Il procedimento per lo scioglimento dell'Associazione, qualora ciò non avvenga per manifesta impossibilità di perseguire le finalità proposte nel qual caso il Presidente dovrà agire direttamente con tempestività, richiede l'invio di un'istanza motivata, sottoscritta da almeno la metà degli associati, al Presidente il quale dovrà riunire entro i dieci giorni successivi l'assemblea che sarà considerata regolarmente costituita se saranno presenti almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e la cui deliberazione richiederà che i tre quarti dei presenti votino a favore della proposta. In tal caso il fondo di dotazione e tutti i residui finanziari attivi verranno devoluti a favore di altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Rimini, 14-08-99



Simone *P. Ciarelli*
PRINCIPALI DELLE ENTRATE DI RIMINI
ATTO REGISTRATO IL 31/8/99
VISTO estrani versamento Mod. F. 23
in data 31/8/99 presso:
- CO.RIT. - RN quietanza N. _____
- C/C N. 53141 CO.RIT. - FN 5387 CAB 66201
- Delega BANCA AZ _____
per lire 258000 al N. 1523
(Decreto di liquidazione) Mod. Serie 4
di cui L. _____ INVIM
e L. _____ Trascriz.
DIRETTORE DIRETTORE TRIBUTARIO